

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ROFFI, GRANATA, VACCARO, SALATI, FIORE, PIOVANO, SCARPINO e ROMANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1963

Concessione di un assegno vitalizio ai vecchi insegnanti non di ruolo esclusi dall'assicurazione I.N.P.S. per limiti di età

ONOREVOLI SENATORI. — Ci onoriamo di presentare, con lievi variazioni sulle cifre, suggeriteci dall'aumento del costo della vita, la proposta di legge già presentata alla Camera il 18 luglio 1958 dagli onorevoli Maglietta, Merlin Angelina e Russo Salvatore, che non potè essere approvata in tempo utile durante la passata legislatura.

La proposta era accompagnata dalla seguente relazione: « Onorevoli Colleghi! — Il Ministro della pubblica istruzione, onorevole Paolo Rossi, rispondendo ad una interrogazione ebbe a dire: " La circolare ministeriale n. 6 del 2 febbraio 1948, emanata sulla base delle intese intercorse tra il Ministero della pubblica istruzione, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, lo I.N.P.S. ed il Sindacato nazionale della scuola media, ha stabilito che l'obbligo assicurativo abbia decorrenza dal 1° ottobre 1946 e con effetto retroattivo fino all'8 settembre 1938, per tutti gli insegnanti non di ruolo delle scuole medie in ogni ordine e grado che abbiano prestato servizio anteriormente o da quella data in poi.

A norma del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, non è stato possibile assicurare coloro che avevano raggiunto il 55° anno di età se donna, e il 60° anno di età se uomo.

Però, successivamente aboliti i limiti di età con l'articolo 27 della legge 4 aprile 1952, n. 218, tutto il personale non di ruolo in servizio, di qualsiasi età ha potuto continuare o riprendere l'assicurazione eventualmente interrotta ».

La conclusione del Ministro era quindi questa: nessuno deve trovarsi privo di pensione!

Ed invece ci sono insegnanti in questa condizione, pochissimi è vero, ma ci sono. Essi hanno insegnato fino a 70 anni e non hanno raggiunto — mai — le condizioni richieste per la assicurazione.

Il nostro disegno di legge vuol dare a chi ha meritato col suo lavoro, un segno di tangibile riconoscenza. A chi solo ora esce dal dignitoso silenzio noi proponiamo un assegno vitalizio a carico della quota statale del Fondo integrazione pensioni.

Un onere che, purtroppo, in alcuni anni scomparirà. Confidiamo perciò nella benevolenza dei Colleghi ».

C'è ora soltanto da aggiungere che dal 1958 ad oggi il numero dei beneficiari di questo provvedimento si è ancora assottigliato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A tutti gli insegnanti non di ruolo degli Istituti e Scuole di istruzione secondaria e artistica statali e delle Scuole elementari statali, esclusi dalla assicurazione per vecchiaia, è concesso un assegno vitalizio di lire 360.000 annue per coloro che hanno almeno 20 anni di insegnamento, di lire 480.000 per coloro che hanno compiuto 30 anni di insegnamento, e di lire 600.000 per coloro che hanno compiuto 40 anni di insegnamento.

Art. 2.

L'assegno mensile sarà corrisposto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale sul contributo integrativo dello Stato al « Fondo integrazione pensioni ».

Art. 3.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 dicembre 1963. L'assegno decorrerà dal 1° gennaio 1964.